



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 17 GIU. 2020

OGGETTO: STIPULA DI N. 2 CONVENZIONI PASSIVE CON ASST DELLA REGIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE MEDICO-SPECIALISTICHE DI PRELIEVO DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO NELL'AMBITO DELLA BANCA REGIONALE DI TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DELLA UOC GESTIONE OPERATIVA

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10/06/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente che la spesa stimata di € 6.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Bilancio Economico Preventivo anno 2020 al Conto Economico 510.020.00091 "consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione;

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

X



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 17 GIU. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la Legge n. 91/1999 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante *"Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti"*;
- la D.G.R. 21.12.2007 n.VIII/6291 *"Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti"*, che per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro un nomenclatore tariffario per la distribuzione del tessuto muscolo-scheletrico da parte della Banca dell'Osso agli enti sanitari regionali che ne facciano richiesta;
- il D.lgs n.16/2010 *"Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"*;
- le *"Linee Guida per il Prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di Trapianto 9/2016"* del 14/09/2016 approvate dal Centro Nazionale Trapianti ;

Preso atto che il Piano sanitario nazionale considera lo sviluppo delle attività di trapianto di organi come uno tra i principali obiettivi da raggiungere per allineare, nel settore delle gravi insufficienze terminali d'organo e di tessuti, l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale a quella dei principali sistemi dell'area europea;

Premesso che presso il P.O. Pini è attiva la Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto riconosciuta con DGR n. VII/12847 del 28.04.2003;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 17 GIU. 2020

Richiamata la deliberazione n 73 del 06.02 2020 di questa ASST Pini-CTO con la quale è stata confermata per il biennio 2020-2021 l'équipe di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico della Banca dell'Osso della Regione Lombardia, già attiva presso il P.O. G. Pini di questa ASST a partire dall'anno 2009;

Preso atto che ai sensi della deliberazione sopra citata il personale facente parte dell'équipe potrà essere composto sia da personale dipendente sia da personale esterno strutturato presso altri enti del SSR a seguito di specifico convenzionamento;

Richiamate le deliberazioni:

- n. 380 del 28.06.2018 con cui questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con l'ASST G.O.M. Niguarda per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico;
- n. 414 del 12.07.2018 con cui questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di Tessuto Muscolo Scheletrico;

Viste le note in atti in data 9/12/2019 con cui questa Azienda ha chiesto alla ASST G.O.M. Niguarda e alla ASST Fatebenefratelli Sacco la disponibilità al rinnovo delle convenzioni in parola per l'anno 2020;

Considerato che con note mail in atti sono pervenute le adesioni delle due ASST al rinnovo delle convenzioni;

Visto il parere positivo in atti del Responsabile della UOS Banca Regionale Tessuto Muscolo Scheletrico, dott. Andrea Della Valle

Accertato che la spesa derivante dalla presente proposta stimabile in € 6.000,00, rientra in quella autorizzata con la sopra citata deliberazione n. 73/2020 inerente il rinnovo dell'équipe di prelievo della Banca Regionale di tessuto Muscolo-Scheletrico, e trova copertura all'interno della quota pari a € 70.000,00 destinata alla remunerazione di personale medico non-strutturato o afferente ad altri enti del SSR a seguito di specifico convenzionamento;

Acquisito il visto contabile della S.C. Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di stipulare due convenzioni passive con l'ASST G.O.M Niguarda e l'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano per il prelievo di tessuto muscolo scheletrico da donatore cadavere da conferire alla Banca Osso,
2. con validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2020;




DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 17 GIU. 2020

2. di approvare i testi di convenzione, soggetti a sottoscrizione digitale, allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
3. di imputare la spesa stimata di € 6.000,00, derivante dal presente atto, rientra nel Bilancio Economico Preventivo anno 2020 al Conto Economico 510.020.00091 "consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).


DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)


DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)


DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)


DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Profa)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti

Pratica trattata da: dott. Michele Granetto

ATT. N. 2020/1.1.3 P.5.1



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 323 del 17 GIU. 2020

atti n.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 18 GIU. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 2 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Cicchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Signature]

[Signature]



**Convenzione per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche di
prelievo di tessuto muscolo-scheletrico nell'ambito della Banca Regionale di
Tessuto Muscolo-Scheletrico**

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito indicato come "ASST Pini-CTO") con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Francesco Laurelli**

PREMESSO CHE

- Presso il P.O. Pini dell'ASST Pini-CTO ha sede la Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto;
- è da anni attiva presso la ASST Pini-CTO un'équipe di professionisti per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da cadavere;
- che il personale individuato facente parte di predetta équipe può essere composto anche da medici specializzati in ortopedia e traumatologia strutturati presso altri enti del SSR, a seguito di specifico convenzionamento;
- l'ASST Pini-CTO ha manifestato con nota prot. 14793 del 09/12/2019 la necessità di rinnovare una convenzione avente ad oggetto prestazioni medico-specialistiche di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere, da svolgersi nell'ambito delle attività della Banca Regionale Tessuto Muscolo-Scheletrico presso gli enti sanitari pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia;
- che il personale della ASST Niguarda individuato per l'effettuazione delle sopracitate consulenze dovrà preordinatamente essere inserito nella lista di professionisti che costituiscono l'équipe della Banca dell'Osso e aver ricevuto formazione in merito da parte della Responsabile della Banca dell'Osso e dagli altri medici che formano l'équipe;
- l'ASST Niguarda possiede, per il tramite della S.C. Ortopedia e traumatologia, le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 115 e 117 del C.C.N.L. dirigenza medica e veterinaria del 19/12/2019;



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni **medico-specialistiche**:

- prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere.

Il rimborso onnicomprensivo per ogni prelievo di tessuto osseo è di € 350,00 per ciascun medico-chirurgo specializzato in ortopedia e di € 450,00 per il capo dell'équipe, qualora espressamente individuato.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Pini-CTO si impegna a concordare direttamente con il direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia dell'ASST Niguarda, o di un suo delegato, l'attività di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere da parte del personale afferente alla sopracitata S.C.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **fuori orario di servizio**.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Pini-CTO

L'ASST Pini-CTO si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST Niguarda, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

L'ASST Pini-CTO assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico-organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Pini-CTO.

L'ASST Pini-CTO trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, per la relativa fatturazione.

Tale rendicontazione dovrà riportare tra l'altro le seguenti informazioni:

- Data esecuzione prestazione



- Prestazione eseguita
- Importo prestazione
- Nominativo del professionista che ha effettuato la prestazione

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: dalla data di sottoscrizione sino al **31/12/2020**.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.C. Accoglienza, marketing e area privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 - Privacy

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Pini-CTO, e di cui gli Autorizzati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.



Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'ASST Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 – Piano di prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto reciproco dei vigenti documenti: Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 – Registrazione e clausole finali

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.
- a sottoscrizione in formato digitale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221 del 17.12.2012.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Pini-CTO.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Gaetano Pini

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


Francesco Laurelli

ASST Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Bosio

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione ASST Niguarda.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 Verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRIFNC6822F205Z	NON PRESENTE

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE MEDICO-SPECIALISTICHE PER IL PRELIEVO DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO NELL'AMBITO DELLA BANCA REGIONALE DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO.

TRA

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco (di seguito denominata ASST FBF Sacco), codice fiscale e partita IVA 09319690963, con sede legale in Milano, Via G.B. Grassi, n. 74, in persona del Direttore Generale dott. Alessandro Visconti, ivi elettivamente domiciliato, in esecuzione della deliberazione n. 423 del 08/04/2020

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (di seguito denominata ASST Pini-CTO) codice fiscale e partita IVA 09320530968, con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, n. 1, in persona del Direttore Generale dott. Francesco Laurelli

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- presso il P.O. Pini dell'ASST Pini-CTO ha sede la Banca Regionale di Tessuto Muscolo-Scheletrico della Regione Lombardia (di seguito Banca Osso), riconosciuta dal Ministero della Salute e finalizzata alla promozione e organizzazione di prelievi di tessuto muscolo-scheletrico da donatore vivente e da cadavere, alla conservazione dei tessuti prelevati, alla certificazione di idoneità dei tessuti e alla distribuzione degli stessi ai riceventi della regione che necessitano di trapianto;

- è da anni attiva presso la ASST Pini-CTO un'équipe di professionisti per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da cadavere;
- il personale individuato facente parte di predetta équipe può essere composto anche da medici specializzati in ortopedia e traumatologia strutturati presso altri enti del SSR, a seguito di specifico convenzionamento;
- l'ASST Pini-CTO ha chiesto di poter usufruire della collaborazione dell'UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco per l'effettuazione di consulenze medico-specialistiche per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere, da svolgersi nell'ambito delle attività della Banca Regionale Tessuto Muscolo-Scheletrico presso gli enti sanitari pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia;
- il personale della ASST FBF-Sacco individuato per l'effettuazione delle sopracitate consulenze dovrà preordinatamente essere inserito nella lista di professionisti che costituiscono l'équipe della Banca dell'Osso e aver ricevuto formazione in merito da parte della Responsabile della Banca dell'Osso e dagli altri medici che formano l'équipe;
- l'ASST FBF Sacco possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza ed è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste come compito di istituto, in attuazione della presente convenzione;
- la stipula della presente convenzione è la risposta ad una necessità dei cittadini utenti e rappresenta un interesse del Servizio Sanitario Nazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è l'effettuazione, da parte del personale individuato dal direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Sacco dell'ASST FBF Sacco, di consulenze medico-specialistiche per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere, da svolgersi nell'ambito delle attività della Banca Regionale Tessuto Muscolo-Scheletrico presso gli enti sanitari pubblici e privati accreditati della Regione Lombardia. L'ASST FBF-Sacco, sotto la responsabilità del Direttore dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Sacco, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata fuori orario di servizio da dirigenti medici della sopracitata UOC in base alla disponibilità da loro offerta, fuori dall'orario di lavoro e comunque fatte salve le necessità di servizio che i dirigenti medici incaricati sono tenuti a prestare presso l'ASST FBF Sacco.

Art. 3 (Tariffe)

L'ASST Pini-CTO si impegna a concordare direttamente con il Direttore dell'UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Sacco dell' ASST FBF-Sacco, o con un suo delegato, l'attività di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere da parte del personale afferente alla sopracitata UOC. A fronte dell'attività svolta, l'ASST Pini-CTO riconoscerà all'ASST FBF Sacco un rimborso onnicomprensivo per ogni prelievo di tessuto osseo pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun medico-chirurgo specializzato in ortopedia e di € 450,00= per il capo dell'équipe, qualora espressamente individuato.

Art. 4 (Doveri dell'ASST Pini-CTO)

L'ASST Pini-CTO si impegna a non utilizzare il personale medico dipendente dell'ASST FBF-Sacco, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per l'accreditamento.

In ogni caso il professionista svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria. L'ASST Pini-CTO provvederà a certificare i giorni, gli orari degli accessi e le ore di attività mediante apposito riepilogo mensile, sottoscritto dal preposto dell'ASST stessa, che sarà trasmesso all'UOS Liberta Professione, Marketing e Convenzioni dell'ASST FBF-Sacco. Sulla base di tali riepiloghi mensili, l'ASST FBF-Sacco procederà alla fatturazione delle prestazioni effettuate e comunicate. L'ASST Pini-CTO assicura che la sorveglianza sanitaria e la competenza igienico-organizzativa vengono svolte dalla Dirigenza Sanitaria della stessa.

Art. 5 (Fatturazione)

La fatturazione avverrà di norma su base mensile, sulla base dei riepiloghi di cui all'art. 4, trasmessi dall'ASST Pini-CTO all'ASST FBF-Sacco con regolare cadenza. Tutti i termini di pagamento si intendono entro 30 giorni data fattura, a mezzo bonifico bancario, specificando nella causale la fattura di riferimento. Tutti i rapporti di carattere amministrativo ed economico intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 (Validità della convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla sottoscrizione e sino al 30 settembre 2020, prendendo atto dell'attività svolta a far tempo dal 1° gennaio 2020, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 giorni prima. Il recesso potrà avvenire senza

preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sopravvengano esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. Il recesso potrà avvenire senza preavviso, qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari incompatibili con l'accordo convenzionale, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale. Inoltre, l'ASST Fatebenefratelli Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dall'art. 5. Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in argomento, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

Art. 7 (Copertura assicurativa)

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 7, 9 e 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli), l'ASST Pini-CTO dovrà garantire adeguata copertura assicurativa o adottare analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dai medici dell'ASST FBF Sacco nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatta salva l'azione di rivalsa che potrà essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. L'ASST Pini-CTO deve garantire in ogni caso la copertura assicurativa per la R.C. relativa alle proprie strutture, agli spazi, al personale ed alla strumentazione che mette a disposizione. Al riguardo si precisa che durante lo svolgimento delle attività fuori orario di servizio da parte dei dirigenti medici incaricati dell'ASST FBF Sacco non è prevista la copertura INAIL.

Art. 8 (Obbligo di riservatezza)

Le parti danno atto che i Dirigenti Medici individuati per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possa venire a conoscenza, in possesso o detenzione, e ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679). Ai sensi della predetta normativa l'ASST Pini-CTO, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche per il personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali. Le parti, altresì, si impegnano a sottoscrivere - separatamente - apposito atto di designazione quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali per conto del Titolare del trattamento per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9 (Clausola risolutiva espressa)

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013, di cui hanno preso visione sui siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. La violazione dei suddetti da parte dei contraenti comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 (IVA, registrazione e bollo)

La presente convenzione:

- è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, l c., n. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i.;

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R.

26 aprile 1986 n. 131;

- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico dell'ASST Pini-CTO.

- è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, c. 2-bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

Art. 11 (Foro competente)

Foro competente per tutte le eventuali controversie connesse con la presente convenzione è, in via esclusiva, quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Milano, _____

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco

Il Direttore Generale

(dott. Alessandro Visconti)

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale

Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO

Il Direttore Generale

(dott. Francesco Laurelli)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione ASST Sacco.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Esito Verifica Certificato di CA non trovato	verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3	TINIT-LRLFNC66B2F205Z	NON PRESENTE